*Roma,* 30 dicembre 2024

*Uff.-Prot.n°* UL/BF/18811/517/F7/PE

*Oggetto*: Promemoria della ricetta elettronica.

Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali.

Termine della vigenza dell’OCDPC n. 884/2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***Federfarma informa che, dal 1° gennaio 2025 termina la vigenza degli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogati sino al 31 dicembre 2024 dall’art.4, comma 6, del decreto-legge 198/2022 (decreto “Milleproroghe”), convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14. Tali articoli - che stabilivano modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica - cessano la loro vigenza.***

***A partire dal 1° gennaio 2025 trova applicazione l’art.3-bis del DM 2 novembre 2011, così come modificato dal DM 25 marzo 2020 rubricato: “Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali”.***

Federfarma informa che, **dal 1° gennaio 2025** termina la vigenza gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogati sino al 31 dicembre 2024dall’art.4, comma 6 del decreto legge 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”). Tali articoli - che stabilivano modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica - cessano la loro vigenza

Pertanto, **a partire dal 1° gennaio 2025, trova applicazione** **l’art. 3-bis del DM 2 novembre 2011**, così come modificato dal DM 25 marzo 2020 rubricato: “Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali”.

L’articolo 3-bis, in particolare, stabilisce cheil medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, o lo rende disponibile in formato digitale attraverso i seguenti canali:

a) nel portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR[[1]](#footnote-1);

b) nel **FSE** dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;

c) tramite **posta elettronica;**

d) tramite **SMS.**

In base alle disposizioni sopra citate, il medico non può più comunicare o trasmettere al paziente solamente il numero di ricetta elettronica, come invece consentiva l’Ordinanza della protezione civile sopra menzionata, ma **deve rendere disponibile il promemoria in formato cartaceo o digitale.**

**Inoltre non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’art.3 dell’Ordinanza sopra menzionata che consentivano al cittadino di inoltrare alla farmacia gli estremi della ricetta**, unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata, **per mezzo di:**

a) **posta elettronica**, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;

b) **sms o applicazione per telefonia mobile** che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) **comunicazione verbale.**

\*\*\*

**Questa Federazione ritiene che, qualora il cittadino**, a causa del mancato rispetto da parte del medico della disciplina applicabile a partire del 1° gennaio 2025**, esibisse solamente il numero di ricetta elettronica (invece del promemoria) unitamente al codice fiscale, le farmacie dovranno comunque evadere le ricette per garantire la continuità del servizio farmaceutico.**

Tuttavia, le farmacie, stante la caducazione della vigenza dell’art.3 dell’Ordinanza della protezione civile sopra citata, non potranno più mettere a disposizione indirizzi di posta elettronica, applicazioni per telefonia mobile, numeri di telefono o e-mail per ricevere a distanza il numero di ricetta o il promemoria. Lo strumento attualmente disponibile è il FSE del cittadino che abbia rilasciato il consenso all’accesso da parte delle farmacie.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Michele PELLEGRINI CALACE Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

1. Il Dm 30 dicembre 2020 ha stabilito le modalità di utilizzo del SAC. In base a tale decreto, l'assistito può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:

   a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche e i relativi promemoria dematerializzati;

   b) richiedere l'utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria;

   c) il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o CNS, puo' accedere ad un'area libera del portale del Sistema TS inserendo il NRE, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita, il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino di selezionare una farmacia presso quale spendere promemoria, invia una notifica alla farmacia prescelta dall'assistito. Nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell'assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci. Il SAC provvede a darne immediata notifica all'assistito che provvede al ritiro presso la farmacia. Tali modalità non sono state rese operative [↑](#footnote-ref-1)